

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modifica della legge organica giudiziaria
(testo aggiornato al 15 dicembre 1954)
e della legge di procedura per le contravvenzioni del 29 maggio 1941
(del 6 ottobre 1959)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il diritto penale possiede una scala molto lata per misurare la gravità dei reati. A parte la suddivisione fondamentale in crimini, delitti e contravvenzioni, anche nel campo dei crimini e dei delitti, di quei reati coè per i quali la pena più grave prevista è rispettivamente la reclusione o la detenzione (CPS art. 9), la legge ammette delle notevoli distinzioni di gravità.

Consideriamo dapprima i delitti: in questa categoria sono compresi anche numerosi reati (circa una settantina) per i quali la legge prevede alternativamente o la detenzione o la multa. Questa alternativa sta a significare che pur potendo il Giudice sempre cumulare le due pene (CPS art. 50), trattasi in principio di reati che il legislatore considera meno gravi, tant'è vero che per altri delitti è invece prevista tassativamente la detenzione, oppure la detenzione *combinata* con la multa. Ma anche un delitto, che di per se stesso è di natura grave, può nel caso concreto risultare lieve: in virtù degli art. 64-66 CPS, il Giudice può attenuare la pena anche laddove è comminata esclusivamente la detenzione, infliggendo, a seconda dei casi, invece di quest'ultima la multa o l'arresto, oppure, scendendo al disotto del minimo di legge nei casi nei quali il Codice prevede una durata minima della detenzione.

Analoghe considerazioni valgono per i crimini: anche qui, se sono date circostanze attenuanti, il Giudice può scendere al disotto della pena prevista in concreto dal relativo articolo di legge, ciò che può condurre a infliggere anziché la reclusione la detenzione da 6 mesi a 5 anni (CPS art. 65 cpv. 4).

Questa distinzione legale trova un riscontro nella prassi dei tribunali: se si esaminano le sentenze della Corte delle Assise correzionali emanate negli ultimi 5 anni, si nota che numerose sono le pene di detenzione inferiori ai tre mesi: confrontate con le pene di durata superiore, risulta che quelle sino ad un massimo di tre mesi costituiscono oltre il 40 % del numero totale delle pene detentive inflitte (381 su 877). Non rari sono i casi nei quali la pena è costituita dall'arresto o dalla detenzione di una decina di giorni.

Il numero poi delle multe inflitte dal Giudice correzionale ammonta nel medesimo periodo quinquennale all'incirca ad un quinto delle pene detentive (162 contro 877).

Un ulteriore gruppo di delitti è considerato come poco grave dalla legge, ed è quello dei reati d'azione privata, laddove cioè la Autorità penale inizia il procedimento solo su querela di parte.

Esistono quindi numerosi delitti che possono essere o che effettivamente sono puniti in misura lieve, e cioè con la detenzione di breve durata o soltanto con la multa o con l'arresto. Si pone la questione a sapere se non convenga trattare questi reati con un procedimento meno formale di quello previsto dalla procedura penale. È dubbio infatti se per determinati delitti molto lievi sia proprio necessario, una volta conchiusa l'istruttoria, portare mediante atto d'accusa l'im-

putato avanti il giudice per farlo condannare attraverso il pubblico dibattimento; se alla natura di questi reati non si addica meglio un procedimento simile per es. a quello previsto dagli art. 1 a, 4, 6, 7 della Legge di procedura per le contravvenzioni. In altre parole, se non convenga introdurre per questi reati un ordinamento, come è in atto in alcuni Cantoni confederati, per il quale in certe condizioni (mancanza di opposizione da parte dell'accusato e della parte lesa) il decreto d'accusa pronunciato dal Procuratore pubblico acquisti senz'altro forza di sentenza.

Si aggiunge a queste considerazioni d'ordine generale un altro importante motivo in forza del quale è necessario prevedere un procedimento penale di minore formalità. È stata emanata in data 79 dicembre 1958 la nuova Legge federale sulla circolazione di cui alcune disposizioni sono già entrate in vigore, di cui altre entreranno in vigore con il 1. ottobre 1959 ed altre ancora prossimamente, secondo le disposizioni che prenderà il Consiglio federale. Ora varie disposizioni penali della legge federale prevedono la detenzione per reati per i quali la legge ancora in vigore prevede soltanto la multa. In altre parole, vari dei reati che oggi costituiscono contravvenzione, con l'entrata in vigore della nuova legge costituiranno *delitto*. Questi reati dovrebbero quindi, se non venisse modificato l'attuale procedimento penale, dar luogo ad un atto d'accusa ed al dibattimento avanti la Corte delle Assise correzionali.

Così secondo la legge sulla circolazione ancora in vigore, la violazione di prescrizioni sulla circolazione comporta la multa sino a Fr. 200,— (art. 58); la nuova legge conosce invece il nuovo reato specifico della violazione grave di queste prescrizioni, che può comportare anche la detenzione (art. 90 cpv. 2) e che quindi è un delitto. Così pure, chi conduce un autoveicolo in violazione alle disposizioni sulle targhe di controllo, secondo la legge in vigore poteva essere punito al massimo con l'arresto sino a tre mesi (art. 63 cpv.1 modificato dall'art. 333 cpv. 2 CPS); la nuova legge prevede invece come pena massima la detenzione (art. 97).

La nuova legge introduce pure dei delitti che la vecchia legge ignora: ricordiamo qui solo il reato costituito dal compromettere la sicurezza di un veicolo (art. 93); l'opposizione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3), il condurre autoveicoli senza avere la prescritta assicurazione per la responsabilità civile (art. 92 n. 2).

È evidente che, specie la definizione quale delitto del reato generico di infrazione grave alle norme della circolazione, avrà, come conseguenza, un aumento considerevole degli atti d'accusa (circa un centinaio) e quindi di processi correzionali; procedimenti che sostanzialmente, e secondo i concetti del diritto penale comune, restano entro il quadro dei reati di poco rilievo.

Il Dipartimento giustizia ha quindi pregato il Presidente della Camera criminale, sig. avv. Luvini, di preparare un progetto di modificazione dell'ordinamento penale allo scopo di introdurre un più semplice procedimento per le cause di lieve entità.

Riproduciamo il rapporto del Magistrato:

1

« Con il piccolo terremoto legislativo del 1941 (coincidente con l'entrata in vigore del Codice penale svizzero 1. gennaio 1942), l'ordinamento giudiziario penale ticinese venne assestato in modo da concentrare massimamente il potere giudicante su un Giudice d'appello (il Presidente della Camera criminale), sollevandone i Pretori. Ne risultò la seguente distribuzione di competenze (art. 28, 33 e 34 L.O.G.):

- Pretori: contravvenzioni se la pena da applicarsi è multa non superiore a Fr. 500,—
- Assise pretoriali: le altre contravvenzioni
- Assise correzionali: delitti
- Assise criminali: crimini.

Regolamentazione semplice e chiara sulla carta e nella lettera, che si rivelò immediatamente ambigua e difettosa in sede di applicazione: si reputano infatti crimini i reati cui è comminata la pena della reclusione, e delitti i reati cui è comminata come pena più grave la detenzione (art. 9 CPS), con la conseguenza pratica che il furto e la truffa — tanto per farne un esempio — dovrebbero essere sempre giudicati dalle Assise criminali. Non sembrando a prima vista serio nè conveniente che si scomodasse la intera Camera criminale del Tribunale di Appello (tre giudici) con 7 assessori-giurati per giudicare, putacaso, un ladruncolo di biciclette o di impermeabili usati o di cibarie diverse, la legge venne « ab initio » corretta dalla pratica giurisprudenziale: le Assise correzionali (generalmente ridotte al solo Presidente per la rinuncia delle parti agli assessori-giurati, art. 39 L.O.G.) giudicano anche i crimini se non dovrà essere applicata la pena di reclusione. Si prospettò tuttavia inizialmente un interrogativo fondamentale delicatissimo, a cui il legislatore del 1941 si era sottratto col ripiego di comodo della separazione non realistica tra crimini e delitti: da chi e quando vien fatta la scelta della Assise competente (per materia) a giudicare un determinato crimine? La costante pratica giurisprudenziale vi ha risposto applicando analogeticamente ai crimini il metodo di distinzione già sancito dal legislatore al livello più basso delle contravvenzioni: infatti già secondo l'art. 1 L. Proc. per le contravvenzioni, la competenza (Pretore o Assise pretoriali) è determinata dalla proposta di pena del Procuratore pubblico. Questo stesso principio, adottato dalla costante pratica anche al livello dei crimini per determinare la competenza dell'autorità giudicante (Criminali o Correzionali), non ha mai dato luogo ad inconvenienti di sorta durante poco meno di un ventennio (dal 1942 ad oggi).

Questa limpida costatazione di fatto, anzi questa ormai lunga esperienza di vita giudiziaria che documenta l'incontrastata affermazione di un istituto o quantomeno di un metodo, vale asasi più di qualsiasi disquisizione teorico-giuridica sull'estensione dei poteri del P.P. e dei pericoli ad essa astrattamente connessi, e merita oggi finalmente di trovare debito riconoscimento anche presso il legislatore, mediante adeguamento della lettera della legge ad una situazione di fatto validamente affermatasi attraverso vent'anni di giurisprudenza.

2

Un secondo difetto delle leggi del 1941 (analogo a quello già corretto dalla pratica per quanto riguarda il giudizio sui crimini) venne sempre denunciato dalla magistratura penale senza che finora si potesse tuttavia correggerlo attraverso una ribelle pratica giudiziaria, la quale avrebbe invero arrischiato di suscitare conflitti negativi di competenza tra il Giudice correzionale ed il Giudice contravvenzionale: esso riguarda talune perfino ridicole incompatibilità di proporzione che si manifestano quando giungono davanti alla maestà delle Assise correzionali, sia pure ridotta al solo Presidente, gli autori di delitti così irrisori, così privi di allarme sociale, così umili nel danno, così banali o compassionevoli nei moventi, da legittimare il P.P. a non proporre come pena che una modica multa oppure pochi giorni di detenzione (destinati a pareggiare di solito il breve ma salutare carcere preventivo già sofferto, o ad infliggere con il beneficio della sospensione condizionale una prima concreta e quasi paterna intimidazione che sia più efficace della semplice minaccia di future punizioni). Valgano poche esemplificazioni, tolte da episodi giudiziari effettivamente vissuti, e riguardanti i delitti più frequenti del CPS:

- litigi da osteria o da lavanderia conclusi con qualche ammaccatura un po' dolorosa (lesioni semplici, art. 123);

- stupide prodezze per lo più notturne di vandali in miniatura (danneggiamento, art. 145);
- una lauta cena al ristorante od un breve soggiorno in albergo senza pagare il relativo conto di pochi franchi (frode dello scotto, art. 150);
- un viaggio in treno senza pagare il biglietto (conseguimento fraudolento di una prestazione, art. 151);
- maldicenze, pettegolezzi e cattiverie da basso comaraggio, ma pur sempre insopportabili per l'onore delle vittime (diffamazione, calunnia, ingiurie, art. 173 e s.);
- accidentale e balordo atto di esibizionismo di un vecchietto eccitato dal vino (oltraggio pubblico al pudore, art. 203);
- prima breve omissione di pagamento degli alimenti dovuti alla moglie separata (trascuranza dei doveri di assistenza familiare, art. 217);
- innocua entrata clandestina in territorio svizzero di uno straniero che ne era stato espulso (violazione del bando, art. 291).

Trattasi — come si vede da queste sommarie esemplificazioni — di casi penali in realtà svuotati di una vera e propria carica delinquenziale, e tuttavia inevitabilmente destinati ad impegnare il presidente della Camera criminale con tutto il cerimoniale di una Corte d'assise, perchè il codice penale non conosce per essi una configurazione giuridica che li distingua dai casi meno irrisori o più gravi: essi rientrano inevitabilmente nella classificazione legale di delitti, la pena ad essi comminata essendo (sovente accanto alla multa od all'arresto) la detenzione. La vasta latitudine della pena di detenzione (da 3 giorni a 3 anni, art. 36 CP) ha purtroppo indotto il legislatore federale ad unire sotto lo stesso titolo giuridico, per esempio, un pugno in un occhio ed una superficiale coltellata nella schiena.

Si impone in casi consimili una minimizzazione del rito che meglio si proporzioni e si adegui alla minimizzazione del merito: ciò che è possibile ottenere sottraendo alla competenza delle Assise correzionali i delitti per i quali non potrebbe seriamente venir richiesta una pena che superi 15 giorni di detenzione, oppure l'arresto (da 1 giorno a 3 mesi, art. 39 CP), oppure 2.000 franchi di multa (questo essendo già il limite massimo della multa per le contravvenzioni, art. 106 CP).

Occorre a questo riguardo rilevare ancora:

- che i delitti destinati a fruire di questa minimizzazione procedurale saranno in pratica quasi tutti delitti perseguibili a querela di parte, ma che non v'è ragione di escluderne i delitti perseguibili d'ufficio poichè anche tra di essi si possono verificare situazioni di natura più contravvenzionale che delinquenziale (per esempio nella violazione del bando, oppure nelle trasgressioni a norme contabili o finanziarie di leggi federali speciali dove è tuttavia comminata o multa o detenzione);
- che viceversa restano esclusi da questa possibilità di minimizzazione rituale numerosi e comunissimi reati d'azione pubblica nei quali pur si possono verificare situazioni irrisorie punibili forse con pochi giorni di detenzione, ma che sono classificati nel codice penale tra i crimini perchè è loro comminata accanto alla detenzione anche la reclusione (furto, truffa, ricettazione, atti di libidine, falsità in documenti, per non citare che i più correnti). Per la maggior parte di questi crimini il CPS ha tuttavia già convenientemente considerato l'*ipotesi* del caso di poca entità, degradandolo a delitto o contravvenzione: sottrazioni di poca entità (art. 138), appropriazione indebita di poca entità (art. 142), ricettazione di esigua gravità (art. 144, cpv. 2), danno al patrimonio procurato per malanimo (art. 149), contravvenzioni contro i

buoni costumi (art. 205 a 212), falsità in documenti di esigua gravità (art. 251 c. 3) ;

- che per i delitti colposi (omicidio, lesioni gravi, incendio, perturbamento della circolazione pubblica o del servizio ferroviario, ecc.) è difficilmente concepibile un'incriminazione a seguito della quale la pena richiesta non superi il limite dei 15 giorni di detenzione o dei duemila franchi di multa, data l'imponenza del bene tutelato, rispettivamente offeso (di regola, la vita umana o la pubblica incolumità).

L'esigenza di una semplificazione procedurale quale qui si propone, venne sempre avvertita e segnalata dalla magistratura penale, come è documentato nei Rendiconti annuali del Dipartimento giustizia, dai quali citasi :

- 1944 — Nello Celio, P.P. sopracenerino :

«...Per la più tenue ingiuria, per le vie di fatto, per due impenitenti e ostinate maldicenti, il Procuratore pubblico che non riesce a conciliare le parti dovrebbe teoricamente per dar corso alle sue pratiche, emettere un atto d'accusa. Ma se così procedesse, i giorni dell'anno non sarebbero più sufficienti per fissare i dibattimenti davanti alle Assise correzionali. Di qui la necessità di sveltire la procedura per i piccoli casi.

Evidentemente la soluzione ideale starebbe nella costituzione dei Tribunali di polizia, permanenti, ma l'apparato amministrativo e giudiziario è assai costoso nel nostro Cantone, senza pensare alla creazione di nuovi organismi. Un rimedio ci sembra di intravederlo nella modifica dell'art. 28 della Legge organica giudiziaria, conferendo al Procuratore pubblico la facoltà di applicare la spedita procedura delle contravvenzioni anche ai reati che il codice definisce delitti perchè commina la detenzione o la multa, ma per i quali il magistrato ritiene e sa a priori di non domandare una pena privativa della libertà.

In altre parole, come il Procuratore può devolvere un reato al giudizio delle Assise correzionali o criminali, a seconda della pena che intende domandare, così dovrebbe poter inviare le parti alle Assise pretoriali rispettivamente al Pretore o alle Assise correzionali a seconda se vuole domandare la multa o la detenzione. Si eviterebbe così di perdere un tempo prezioso in dibattimenti che sfociano nella applicazione di una multa di pochi franchi, e nello stesso tempo si potrebbe dar corso spedito a tutte le piccole pratiche con la procedura del decreto di contravvenzione, piccole pratiche le quali, per il decoro delle istituzioni, non devono assurgere alla dignità del processo penale... » ;

- 1945 — Nello Celio, P.P. sopracenerino :

«...Il rilevante numero di atti di accusa, dovuto in parte all'aumento della delinquenza, e in parte alla necessità di usare maggior rigore per arginare, dove è possibile, il franamento verso la vita disoluta pone il grave problema della soverchiante mole di lavoro incombente all'on. presidente delle Corti e delle Assise penali. Se ne parlo non è per invadere il campo ad altri riservato, bensì per riprendere una proposta da me già formulata lo scorso anno relativa alla devoluzione alle Assise pretoriali e al Pretore dei procedimenti per i quali il codice commina la detenzione o la multa, e che a giudizio del Procuratore pubblico, non meritano di essere giudicati dalla Corte delle Assise correzionali.

Il nostro è l'unico Cantone che non ha adottato una procedura spedita — come è quella delle contravvenzioni — per giudicare infrazioni

che la legge penale qualifica delitti perchè commina, come pena più grave, la detenzione, ma che, nella maggior parte dei casi pratici si risolvono in mancamenti di nessun interesse sociale e di scarsa entità economica.

Si arriva così ad incongruenze veramente stridenti: se il primo cittadino della Repubblica viene pubblicamente schiaffeggiato, il colpevole commette il reato di vie di fatto e viene giudicato dal Pretore, mentre che per una qualsiasi ingiuria scambiata fra comari, deve scomodarsi la Corte delle Assise correzionali, poichè il codice, per le ingiurie, commina la detenzione o la multa. La necessità di semplificare la procedura, concedendo al Procuratore pubblico la facoltà di applicare la procedura delle contravvenzioni per i reati dove ritiene che non si debba fare luogo al dibattimento davanti la Corte delle Assise correzionali, è urgente, sia per sottrarre alle corti giudicanti i casi banali, sia per consentire una rapida liquidazione dei procedimenti che, — se ancora aumentano — non potranno più essere trattati per mancanza di tempo.

Pure con la procedura delle contravvenzioni dovrebbero essere trattate tutte le infrazioni ai decreti federali, che un tempo seguivano questa sorte, mentre ora devono essere devoluti alla Corte delle Assise correzionali, perchè le pene dell'arresto o della multa furono inasprite, comminando anche la detenzione...» ;

- 1949, Gastone Luvini, presidente della Camera criminale :

«...Resta però sempre il problema dell'insufficienza materiale del Giudice unico ad amministrare una giustizia penale sempre più prolifica: è un problema che dovrà essere risolto, un giorno o l'altro, scaricando il presidente della Camera criminale di una determinata categoria di «piccoli reati», i quali fanno perdere molto tempo prezioso. Il punto difficile resta pur sempre quello di sapere dove riversare la competenza di cui verrebbe alleggerito il Giudice d'appello...»

- 1950, Franco Zorzi, P.P. sopracenerino :

«...E' realmente preoccupante la quantità di querele che si riferisce ai reati contro l'onore soprattutto perchè in ben pochi casi il denunciante merita la tutela che è data dalla legge a coloro i quali vengono ingiustamente lesi nella loro onorabilità e nella loro reputazione. Nelle denunce penali per diffamazione, calunnia e ingiurie si concretano e si manifestano gli odi, l'avversione e i rancori tra parenti, vicini di casa, coinquilini in un modo esasperante per chi è tenuto a trattare le singole vertenze. In tutti questi casi ci sforziamo mediante lunghe udienze di raggiungere la conciliazione perchè la traduzione di una persona dinanzi alle Assise correzionali per simili banali litigi appare manifestamente sproporzionata all'entità degli interessi in contestazione. A questo riguardo sembra ottima la proposta già formulata dall'on. Celio nel senso di semplificare la procedura di giudizio per quei delitti per i quali il codice prevede la detenzione o la multa dando la possibilità pratica al Procuratore pubblico di deferire i casi maggiormente lievi di ingiuria e diffamazione al giudizio dell'on. Pretore come viene fatto per quelle azioni che la legge prevede quali contravvenzioni (vie di fatto, violazione di domicilio, disobbedienza a decisioni dell'Autorità). Una simile semplificazione procedurale permetterebbe di dare una conclusione regolare a procedimenti nei quali la conciliazione non è possibile e che non giustificano per la loro insignificante importanza un dibattimento pubblico dinanzi alle Assise correzionali...».

Nel 1960, con l'entrata in vigore della L.F. 19.12.1958 sulla circolazione stradale, la situazione di disagio denunciata ininterrottamente negli ultimi quindici anni, diventerà notevolmente più acuta: infatti determinate infrazioni alle norme della circolazione (tra cui lo stato d'ebrietà e il veicolo difettoso) assumono nella nuova legge la configurazione giuridica del delitto essendo punite con detenzione o multa, allorché nella legge 15.3.32 tuttora vigente la punizione delle stesse infrazioni rimaneva nell'ambito dell'arresto o della multa (contravvenzioni). In cifre, questo inasprimento delle disposizioni penali della Legge sulla circolazione stradale, equivale a circa un centinaio di procedimenti penali all'anno che finora sfociavano in decreti d'accusa (deferibili al giudizio del Pretore in caso di opposizione) e che a partire dal 1.1.60 dovrebbero concludersi avanti alle Assisi correzionali anche se l'infrazione fosse così irrisoria da dover esser castigata solo con una modica multa.

3

Sottraendo i delitti d'importanza irrisoria alla competenza delle Assisi correzionali, lì si degrada praticamente, per quanto attiene al rito ad essi applicabile, al livello delle contravvenzioni. Senonché tutto il ragionamento sinora fatto con argomentazioni dedotte da una lunga esperienza di vita giudiziaria, arrischia di risolversi in un soffio d'aria se non si applica con logica conseguenza alle contravvenzioni quella minimizzazione processuale che venne già dimostrata conveniente ed opportuna nei casi delittuosi di esigua gravità. Ed allora bisogna abbandonare una volta per sempre al loro superato destino le attuali Assise pretoriali che non differiscono dalle Assise correzionali se non per il fatto che il presidente è un Pretore anziché essere un Giudice d'appello, la solennità rituale rimanendo invariata: a norma dell'art. 2 legge di procedura per le contravvenzioni, infatti, l'«istruzione ed il giudizio per le contravvenzioni di competenza delle Assise pretoriali avvengono secondo la procedura penale ordinaria».

Rimane ancora disponibile il già esistente ed sperimentato istituto giudiziario del Pretore, quale giudice penale. La legge di procedura per le contravvenzioni del 29.5.41 prevede agli art. 4 e segg. che per le contravvenzioni di competenza del Pretore (dove cioè la multa che il P.P. propone non oltrepassa i Fr. 500,—) l'imputato può omettere di opporsi al decreto d'accusa; in tal caso, e se anche la parte civile non fa opposizione, il decreto diventa sentenza senza ulteriore procedimento. A facilitare all'imputato questa scelta, la legge dispone che la pena proposta con il decreto d'accusa si riduce allora di un terzo.

Poiché è un principio dell'attività legislativa di conservare il più possibile la continuità degli istituti, estendendo i medesimi, ove sia possibile, anche a fattispecie nuove, si pone logicamente la questione se tale procedimento possa essere esteso:

- a) alle altre contravvenzioni il cui giudizio spetta ora alle Assise pretoriali; sono quelle nelle quali il P.P. propone una multa superiore a Fr. 500,—, oppure l'arresto;
- b) a determinati delitti di importanza irrisoria, sottratti alla competenze delle Assisi correzionali.

Vi sono già dei Cantoni, per es. Zurigo, che in materia di multe, di arresti e di detenzione sino a due settimane, danno al Procuratore pubblico distrettuale la facoltà di emanare ordinanze penali: ma è sempre data la possibilità del Procuratore generale di portare la pratica avanti il giudice e di impedire così che l'ordinanza diventi sentenza. La medesima

facoltà di controllo esiste anche a Lucerna, che è l'unico Cantone ad ammettere la possibilità di infliggere la detenzione fino a 3 mesi mediante decreto accettato dall'imputato. Nel nostro Cantone non esiste autorità cui si potrebbe conferire un tale controllo (e potrebbe essere la Camera dei ricorsi penali): ma vige, ben più valido, il controllo insospettabile delle persone direttamente interessate, l'imputato e la parte lesa, le quali possono fare opposizione al decreto d'accusa e provocare con ciò la celebrazione del pubblico dibattimento davanti al Pretore, con tutte le garanzie del libero contraddittorio e del giudizio indipendente da ogni possibile preconconcetto accusatorio, nonostante la maggior speditezza e semplificazione con cui si prepara e si svolge questo dibattimento (vedi art. 8 e segg. L. di procedura per le contravvenzioni).

Laddove invece l'accusato stesso omette di chiedere, benchè sia esplicitamente stato reso attento a questo diritto, di essere sottoposto al giudice penale, nulla si oppone a che un decreto d'accusa emanato dal Procuratore pubblico si converta in giudizio.

L'accusato può infatti validamente rinunciare ad una garanzia posta nel suo esclusivo interesse. Tanto più che non è un'autorità amministrativa od esecutiva che pronuncia, bensì un magistrato.

Nè si tema di innovare eccessivamente nelle tradizioni del nostro paese, amplificando con l'attuale novella legislativa i poteri del Procuratore pubblico; non si fa invero che proseguire rettilineamente sulla strada percorsa dal nostro legislatore dal 1892 in poi, da quando cioè l'avv. Stefano Gabuzzi consegnava nella non dimenticata sua « Memoria al Dipartimento di giustizia sulla riforma della procedura penale ticinese » i seguenti principi: « ... I difetti del sistema consisterebbero nelle soverchie attribuzioni date agli ufficiali del Pubblico Ministero. Armati di un grande potere nella persecuzione dei reati, potrebbero soffocare le prove della colpa o farsi strumenti di persecuzione contro innocenti. E' incontestato che nel proposto sistema le funzioni del Pubblico Ministero acquistano importanza, il che accenna che alle stesse dovranno essere chiamati uomini superiori, conoscitori delle leggi, alieni dagli intrighi, zelanti della sicurezza sociale, energici ed abili. Non paventiamo però i loro abusi, in primo luogo perchè sulla loro azione è costante il controllo del pubblico, innanzi al quale devono prodursi a sostenere le accuse... Non è poi da temersi che il Pubblico Ministero voglia trascurare il grave ufficio che la società gli affida di perseguire il delitto, mantenere e ristabilire l'ordine sociale con la repressione dei reati e la punizione dei delinquenti. Gli ufficiali del Pubblico Ministero, rivestiti delle mansioni da noi proposte, peccheranno più facilmente per un eccesso di zelo nella persecuzione dei reati, che non partorirà mai gravi inconvenienti, quando a lato del diritto dell'accusatore saranno riconosciuti anche quelli della difesa... ».

Nè si pongono problemi nuovi di diritto costituzionale poichè l'istituto del decreto d'accusa esiste già dal 1941, ed oggi non viene modificato ma soltanto esteso alle altre contravvenzioni ed ai delitti di esigua gravità. Nè del resto si sarebbe mai potuto opinare che con l'istituto del decreto d'accusa il P.P. venisse elevato alla dignità, per lui anticostituzionale, di magistrato giudicante ed esercitante il potere giudiziario (v. art. 39 e 44 Costituzione del Canton Ticino): il decreto d'accusa diventa sentenza, infatti, solo con il consenso dell'imputato, il che toglie all'operato del P.P. anche in questo caso il carattere di un giudizio vero e proprio.

Resta per finire l'interrogativo: da chi e quando vien fatta la scelta del giudice competente per materia a giudicare un delitto (Assise corre-

zionali o Pretore?) in altre parole, da chi viene deciso se un delitto è di importanza così irrisoria da non meritare una pena superiore a 15 giorni di detenzione od allo arresto od a 2.000 franchi di multa? La risposta ormai cade da sola, dopo le dimostrazioni che ci hanno condotto a questo ultimo punto di questione: tocca al Procuratore pubblico, così come già è avvenuto dal 1942 in poi:

- in base alla legge, per quanto riguarda la distinzione tra le contravvenzioni (Assise pretoriali o Pretore) ;
- in base a costante pratica, per quanto riguarda la distinzione tra i crimini (Assise criminali o correzionali).

Si approda così al risultato che tutti i magistrati dell'ordine penale, in virtù di esperienza vissuta, hanno sempre auspicato non appena venivano messi al servizio delle leggi penali, cantonali, del 1941; e come è ancora una volta testimoniato nei Rendiconti del Dipartimento giustizia (1951 : Franco Zorzi, P.P. sopracenerino) : «...In applicazione della legge cantonale di procedura sulle contravvenzioni il Procuratore pubblico deferisce l'autore di un fatto punito soltanto con l'arresto o la multa alle Assise pretoriali o al Pretore a seconda se la proposta di pena è superiore o inferiore alla multa di Fr. 500,—. Quando il prevenuto deferito all'on. Pretore non fa opposizione alla proposta di pena, questa cresce in giudicato. Il vantaggio di tale procedura è dato dalla possibilità di punire fatti per i quali non si giustifica la traduzione del prevenuto dinanzi alle Assise: sarebbe quindi opportuno e anche giusto che il Procuratore pubblico possa agire in modo identico nei confronti di quei reati per i quali il codice prevede in alternativa la detenzione o la multa i cui autori devono ora essere obbligatoriamente deferiti alle Assise correzionali. Un potere di apprezzamento ben più ampio è concesso dall'attuale legislazione al *Procuratore pubblico*, il quale decide liberamente se un prevenuto deve essere deferito alle Assise correzionali o a quelle criminali per quei reati per i quali è prevista la reclusione in alternativa con la detenzione. Non vedo quindi per quale motivo egli non possa decidere analogamente anche di fronte a reati che prevedono alternativamente detenzione o multa...».

5

Per attuare la qui proposta innovazione procedurale nel campo della giustizia penale, basteranno pochi e semplici ritocchi delle leggi in vigore:

- a) *Legge organica giudiziaria, testo aggiornato al 15.12.1954 (LOG):*
 - l'art. 28 dove sono fissate le nuove maggiori competenze del Pretore, quale giudice penale; e dove viene altresì raccolta per amore di chiarezza la designazione di una vecchia competenza ora sparsa disordinatamente nell'art. 29 (da abrogarsi) ;
 - l'art. 30 che si riferisce alle cancellate Assise pretoriali, viene abrogato (la viciniorità dei Pretori essendo già regolata dall'art. 12) ;
 - l'art. 33 dove vengono descritte le competenze delle Assise criminali in modo che la lettera della legge concordi con la sua pratica già in atto dal 1942;
 - l'art. 43 dove si esegue per le Assise correzionali la stessa correzione letterale, con in più la modifica sostanziale attinente i delitti "irrisori" sottratti alla loro competenza;
 - l'art. 39 attinente l'esclusione degli assessori giurati resta in vigore tale e quale per le Assise correzionali, mentre non ha più senso per le cancellate "pretoriali" (unica parola da cancellare nel testo).
- b) *Legge di procedura per le contravvenzioni, 29.5.1941 :*
 - il nome della legge viene completato per tener conto della novità se-

condo cui questa procedura diventa applicabile oltre che alle contravvenzioni, anche ai delitti "irrisori" devoluti al giudizio del Pretore;

- l'art. 1 attinente la competenza del Pretore, si limita nel nuovo testo a richiamare la L. O. G. (secondo la semplice tecnica legislativa già adottata dall'art. 9 CPP);
- l'art. 2 che fissa attualmente la procedura davanti alle cancellate Assise pretoriali, viene abolito e sostituito da una norma che, ricopiando letteralmente il testo dell'art. 10 CPP, si occupa della connessione.
- gli artt. 3 a 17 attinenti la procedura davanti il Pretore, non vengono toccati se non per sostituire redazionalmente ovunque la parola « contravvenzione » con « reato » (artt. 3, 4 e 14, nonché il titolo marginale dell'art. 3) e la parola « contravventore » con « accusato » (art. 4).
- l'art. 18 attinente la procedura per le contravvenzioni a leggi fiscali della Confederazione, essendo divenuto inutile attraverso la nuova regolamentazione delle competenze del Pretore, è abrogato.

c) Codice di procedura penale, 10.7.1941 (CPP):

- non viene toccato, se non per un'unica innocua e minima correzione redazione dell'art. 146, dove si cancella la parola « e pretoriali », divenuta priva di oggetto con l'abolizione delle Assise pretoriali.

6

Le norme transitorie attinenti le qui proposte modifiche di competenza e di procedura, devono rispettare il principio della « lex mitior », questo essendo un principio imperativo in tutti i tempi ed in tutti i campi del diritto penale.

L'entrata in vigore delle qui proposte modifiche deve avvenire il 1 gennaio 1960, in modo che coincida con l'entrata in vigore della nuova Legge federale sulla circolazione, ed anche con l'inizio di un esercizio annuale della magistratura ».

Il progetto preparato dal giudice avv. Luvini è stato sottoposto dal Dipartimento di giustizia alla Commissione consultiva per la riforma giudiziaria, composta dei signori avvocati Paride Pelli, Francesco Borella, Fulvio Antognini, Aldo Forni, Mario Agustoni e Pino Bernasconi, e discusso con la medesima.

Salvo qualche lievissima modificazione di carattere redazionale e una diversa norma di diritto transitorio (conforme all'art. 296 CPP), la Commissione ha approvato il progetto. Anche lo scrivente Consiglio ritiene adeguata questa riforma legislativa: con la stessa infatti si tolgono alcuni difetti dell'ordinamento in vigore e si prevengono le conseguenze negative che sull'economia processuale potrà spiegare la nuova legge federale sulla circolazione. Tutti questi risultati vengono raggiunti — e questo è importante — senza sommuovere l'ordinamento del processo penale, adattandolo invece ai nuovi bisogni.

Per questi motivi vi invitiamo a voler accogliere l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :

Pellegrini

LEGGE

che modifica la legge organica giudiziaria
(testo aggiornato al 15 dicembre 1954)
e la legge di procedura per le contravvenzioni
del 29 maggio 1941

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 6 ottobre 1959, n. 855 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L'art. 28 della Legge organica giudiziaria è modificato come segue:

Art. 28

Il Pretore giudica :

Competenza

- le contravvenzioni ;
- i delitti se la pena proposta dal P.P. è la detenzione non superiore a 15 giorni, l'arresto o la multa non superiore a Fr. 2.000,—.

Entro questi limiti la competenza del Pretore si estende ai reati previsti :

- dal Codice penale svizzero ;
- da leggi fiscali della Confederazione od altre leggi federali quando l'autore non si assoggetta alla decisione della Autorità amministrativa e chiede di essere giudicato da una autorità giudiziaria (art. 279 a 325 PPF) ;
- da leggi federali speciali o leggi cantonali quando il giudizio non è attribuito ad autorità amministrative cantonali ;
- per mancato pagamento delle tasse militari.

Art. 2

Gli art. 18, 29 e 30 della Legge organica giudiziaria sono abrogati.

Art. 3

Gli art. 33, 34 e 39 della Legge organica giudiziaria sono modificati come segue:

Art. 33

Le Assise criminali sono costituite dalla Camera criminale con cinque assessori-giurati. Giudicano i crimini per i quali la pena proposta dal P.P. è la reclusione.

Assise criminali

Art. 34

Le Assise correzionali sono composte di un membro della criminale e di tre assessori-giurati. Giudicano: i crimini per i

Assise correzionali

quali la pena proposta dal P.P. non è la reclusione; i delitti per i quali la pena proposta dal P.P. è la detenzione superiore a 15 giorni o la multa superiore a Fr. 2.000,—

Art. 39

Esclusione degli
assessori giurati

L'intervento degli assessori-giurati non è richiesto nei processi contumaciali o quando, nei processi davanti alle Assise correzionali, l'imputato con l'annuenza del difensore e del procuratore pubblico dichiara di rinunciarvi. La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta tre giorni prima della data fissata per la estrazione.

Art. 4

La Legge di procedura per le contravvenzioni è denominata « *Legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni* ».

Gli art. 1, 2, 3, 4 e 14 ne sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1

Competenza

La competenza del Pretore per ragioni di materia è determinata dalla Legge organica giudiziaria.

Art. 2

Connessione

Le cause connesse che individualmente apparterrebbero alla cognizione di giudici di diverso ordine, dovranno di regola, essere riunite e deferite al giudice competente per reato più grave.

La Camera dei ricorsi può, per motivi di opportunità e perchè non sia avviato il pubblico dibattimento, ordinare che le cause connesse siano trattate separatamente.

Art. 3

Procedimenti nei
reati di competenza
del Pretore

Ricevuta una denuncia o venuto altrimenti a conoscenza di un reato, il Procuratore pubblico procede direttamente o a mezzo del Giudice di pace o degli organi di polizia ad una inchiesta sommaria, di cui dovrà essere tenuto verbale.

Art. 4

Decreto
di accusa

Se, ultimata l'inchiesta, il Procuratore pubblico ritiene raggiunti gli estremi del reato, emana il decreto d'accusa.

Il decreto d'accusa deve indicare :

- 1) il nome, cognome, paternità, anno di nascita, professione e domicilio dell'accusato ;
- 2) l'azione od omissione punibile, con cenno delle circostanze di tempo e di luogo in cui vennero commesse e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale ;
- 3) gli articoli di legge applicabili ;
- 4) la proposta della pena e della sua eventuale sospensione condizionale ;
- 5) l'eventuale indennizzo alla parte civile ;
- 6) l'avvertenza che le proposte del decreto si riterranno accettate ed acquisteranno forza di giudicato se l'imputato e la parte civile non avranno inoltrato al Procuratore pubblico formale opposizione scritta entro dieci giorni dall'intimazione.

Art. 14

Il ricorso in cassazione è ammesso quando:

Casi di ricorso

- a) non sia stato preso in considerazione un motivo legale di esclusione o una domanda di ricusa;
- b) il giudice abbia erroneamente riconosciuto la propria competenza o dichiarato la propria incompetenza;
- c) siano state violate le disposizioni essenziali della procedura;
- d) la sentenza abbia pronunciato una pena diversa da quella comminata dalla legge ai reati di quella determinata specie;
- e) sia stato ammesso come punibile un fatto che non lo era od aveva cessato di esserlo;
- f) sia stato erroneamente ritenuto che il fatto imputato non costituisce reato o che l'azione fosse prescritta o in altro modo estinta.

Il ricorso può essere interposto nei casi delle lettere a, b, c, d, dal Procuratore pubblico, dalla parte civile e dall'accusato o suo difensore; nel caso della lett. e) dall'accusato o dal difensore; nel caso della lettera f) dal procuratore pubblico o dal denunciante.

Se la cassazione ha luogo per una irregolarità prevista nelle ultime tre lettere del presente articolo, la Corte giudica nel merito senza rinvio, riformando la sentenza ed applicando la legge. Negli altri casi rinvia gli atti al Pretore viciniore per un nuovo giudizio.

Art. 5

Ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore è applicabile la legge anteriore solo quando già sia stato emanato il decreto d'accusa.

In tutti gli altri casi sarà applicata la presente legge, restando però ferma la validità degli atti precedentemente compiuti.

Art. 6

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1960.
